

La provincia di Bolzano vara il suo OSA (Operatore Socio Assistenziale)

*Decreto del Presidente della giunta provinciale relativo alle mansioni
e campi di attività dell'Operatore socio-assistenziale 28 dicembre
1999, n. 72¹*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE RELATIVO
ALLE MANSIONI E CAMPI DI ATTIVITÀ
DELL'OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce in modo più preciso i compiti dell'operatore socio-assistenziale di cui

all'art. 23, comma 10, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Questo con riferimento specifico sia ai programmi dei corsi di formazione delle scuole professionali provinciali per le professioni sociali ancora da elaborare che anche in riferimento ai profili professionali da definire con contratto di comparto.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale, n. 43 del 28 ottobre 2000 e nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 6 del 8 febbraio 2000

Pubblichiamo il mansionario dell'Operatore socio assistenziale della provincia di Bolzano. Il documento contiene diversi punti di interesse. Ricordiamo preliminarmente che è ancora in gestazione la figura statale dell'Operatore socio sanitario che si è arenato per questioni di legittimità presso la Corte dei Conti. Il problema, per la Corte, consisterebbe nella presunta violazione delle competenze regionali da parte dello Stato in materia di formazione degli operatori di supporto. Curiosamente questo rilievo viene da un organo statale come la Corte dei Conti e ha invece avuto il beneplacito della Conferenza Stato-Regioni, l'organo di raccordo tra il potere centrale e le autonomie locali. Paradossalmente, ma non più di tanto, sarebbero proprio le Regioni più "federaliste" a beneficiare della figura dell'Operatore socio sanitario statale.

La provincia di Bolzano parte da sola, con una figura che travalica alcuni aspetti oggi riconosciuti alla professione infermieristica, alle professioni della riabilitazione e della professione di podologo. Di dubbia legittimità l'art. 2 che definisce l'OSA "responsabile per il benessere generale sul piano fisico, psichico e sociale della persona da assistere". Il D.M. 14 settembre 1994, n. 739 recante il profilo professionale dell'infermiere, infatti, definisce l'infermiere come l'operatore responsabile dell'assistenza generale infermieristica che sicuramente ricomprende il benessere fisico e psichico dell'Osa della provincia di Bolzano. Inoltre sono previsti, all'art. 4, compiti di somministrazione di farmaci, medicazione di ferite, alimentazione tramite sonda che interferiscono con le attribuzioni attuali degli infermieri.

Del tutto illegittimi sono i compiti che interferiscono con le professioni della riabilitazione. Si prevede infatti che all'OSA Bolzanino competa "l'attuazione di programmi terapeutici a livello motorio, di ergoterapia e di logopedia".

È urgente sbloccare la figura statale di riferimento che ha già visto la congiunta firma dei Ministri della sanità e della solidarietà sociale nel decreto.

2. Il mansionario, di seguito descritto, è valido per le persone che hanno conseguito il diploma di operatore socio-assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, o che hanno ottenuto, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16, il riconoscimento dell'equipollenza di un altro attestato di formazione a quello di operatore socio-assistenziale.

Art. 2 (Competenze generali)

1. L'operatore socio assistenziale, che ha frequentato un corso di specializzazione riconosciuto per tale qualifica, è responsabile del benessere generale sul piano fisico, psichico e sociale della persona da assistere.

Art. 3 (Particolari competenze e campi di attività nel settore psico-pedagogico-sociale)

1. Il campo di attività dell'operatore socio-assistenziale comprende l'accompagnamento e l'assistenza globale della persona assistita nel suo ambiente abituale (a casa), in centri di degenza e strutture residenziali, in centri diurni nonché in strutture occupazionali. L'operatore socio-assistenziale opera anche nelle strutture scolastiche.
2. L'operatore lavora in piena autonomia nel settore dell'assistenza sociale e collabora in modo integrato con altri gruppi professionali al fine di mantenere e migliorare la qualità della vita della persona sul piano socioculturale, nei rapporti interpersonali e nelle attività pratiche della vita quotidiana. Le attività di assistenza globale alla singola persona sono volte a mantenere la salute, a promuoverne e a svilupparne l'autosufficienza e al sostegno in generale.

3. Nei suddetti servizi e strutture l'operatore socio-assistenziale svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) collabora all'elaborazione del programma individuale o di gruppo volto a mantenere e sviluppare le facoltà intellettive e capacità fisiche delle persone assistite, e partecipa inoltre alla verifica dei risultati;
- b) accompagna le persone ai vari servizi;
- c) aiuta la persona assistita a mantenersi autosufficiente e a condurre una vita autonoma;
- d) svolge le attività amministrative e organizzative legate all'assolvimento dei suoi compiti e prepara la documentazione necessaria ai fini dell'assicurazione della qualità e della valutazione;
- e) nell'attività nei servizi aperti fa le veci della persona educatrice in caso di sua assenza o malattia e, in caso di necessità, si assume la gestione della casa;
- f) elabora, insieme al personale specializzato dei servizi sociosanitari, rilevazione dei bisogni specifici delle persone e gruppi da assistere e collabora con alla stesura dei piani di intervento e dei progetti da realizzare sul territorio e nei servizi;
- g) incoraggia forme di assistenza da parte dei vicini e forme di volontariato, inserendole nell'assistenza programmata;
- h) istruisce nuovi collaboratori e tirocinanti sul posto di lavoro.

Art. 4 (Competenze specifiche e attività nel settore curativo)

1. L'operatore socio-assistenziale segue la persona da assistere a domicilio e nelle strutture, sorvegliandola nell'assunzione dei farmaci

- e nell'applicazione del trattamento terapeutico prescritto dal medico.
2. In particolare l'operatore socio-assistenziale aiuta il personale sanitario ad attuare le seguenti misure terapeutiche, da pianificarsi a cura del personale sanitario competente per la pianificazione:
 - a) effettuare clisteri;
 - b) applicare pomate e fasciature;
 - c) medicazione di ferite;
 - d) preparare e somministrare inalazioni, supposte, gocce e compresse;
 - e) medicazione di ferite;
 - f) togliere e cambiare flebo venose;
 - g) tenere libere le vie respiratorie e aiutare la respirazione;
 - h) ginnastica vescicale;
 - i) assunzione di cibo, inclusa l'alimentazione tramite sonda;
 - j) rilevazione di vari parametri vitali, nonché controllo del peso;
 - k) attuazione di programmi terapeutici a livello motorio, di ergoterapia e logopedia;
 - l) pedicure.
 3. La programmazione delle misure di cui al comma 2, e la forma di sostegno che l'operatore deve prestare nella loro adozione devono essere specificate per iscritto nella pianificazione delle cure e nella relativa documentazione.
 4. Inoltre l'operatore socio-assistenziale è tenuto ad adottare tutte le misure di pronto soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio acuto, nonché in tutti gli altri casi imprevisti, quali per es. emorragia esterna, fratture ossee, ustioni, ipotermia, punture di insetti, incidenti con la corrente elettrica, e misure di emergenza in caso di epilessia.

Art. 5 (Formazione integrativa)

1. Le persone che hanno conseguito un diploma di assistente geriatrico-familiare, o di assistente per soggetti portatori di handicap, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire ulteriori specializzazioni, attraverso la frequenza di appositi corsi integrativi proposti dalle scuole di formazione per le professioni sociali, in relazione ai compiti previsti dall'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

